NORME SUL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA'

Art. 7

Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo

L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Il concorso e' indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verifichera' la vacanza. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalita' di partecipazione. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale dei candidati, nonche' alla valutazione del possesso, da parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato e' attribuito un punteggio inferiore a 36. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;

b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 4. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La commissione esaminatrice del concorso e nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione universitaria; due dirigenti superiori

appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'
Estremi	Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-personale-tecnico-ed-amministrativo-delle-universita/art-7-attribuzione-della-qualifica-di-dirigente-superiore-con-funzioni-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it